Partito Democratico

ATTO DI INDIRIZZO

VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E
DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Premesso:

- che tutte le iniziative e manifestazioni provenienti da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti che richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti e ad ideologie proprie dei regimi totalitari e che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo alimentate anche da una loro enorme diffusione nella rete, si fondono sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia e provocano lutti e miserie;
- che la reazione di fronte a certi comportamenti è quella di condanna perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica;

Richiamato l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;

Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli descritti agli art. 2 e 3 i quali recitano "La Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo …" e che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

Evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto XII delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista..."

Vista la legge n. 645/1952 (cd. Legge Scelba) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;

Visto, inoltre, l'articolo 3 della legge 654/1975 intitolata "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", il cui articolo, in particolare, stabilisce che è vietata

ogni forma di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Vista, la legge 205/1993 di conversione del D.L: 122/1993 (cd. Legge Mancino) che:

- punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi;
- punisce chiunque istighi, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;

Ricordata anche la proposta di Legge n. 3343 cd. Legge Fiano, approvata in data 12-09-2017 dalla Camera dei Deputati ed depositata al Senato che prevede quanto segue:
"Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:
«ART. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici»"

Tenuto conto dell'art. 17 (divieto del diritto di abuso) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 04 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione;

Tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 cd. Codice delle pari opportunità il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

Constatato che lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobe ed antidemocratiche che, anche con esaltazione di forme di violenza, possono contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità, un pericoloso

spirito di emulazione soprattutto in settori della popolazione giovanile, è sicuramente pericoloso e costituisce comunque un fatto da evitare con fermezza;

Considerato che le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possano essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali;

Ritenuto di adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci:

- per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento, e principalmente attraverso i Regolamenti Comunali, che le organizzazioni neofasciste abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico;

- per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni grado, e nei luoghi di aggregazione;
- per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi con particolare attenzione alle fasce più giovani e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti socio-culturali, all'attrazione della mitologia neofascista;

IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia mantenuta la memoria storica;
3. di adeguare i regolamenti comunali (es. occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali ecc) ai principi sopra specificati al fine anche di includere, al momento della richiesta di autorizzazione, *o di richiesta di patrocinio*, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nell' ordinamento repubblicano.

Simone Ghiori
Capogruppo Consiliare PD San Giovanni Valdarno